







CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 - Napoli

☎/ 081/7746448 - **☎**dir. 081/7748581 e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it





OGGETTO: divieto di introduzione di alimenti e bibite all'interno dei complessi di competenza dell'Istituto Comprensivo Statale "88° Eduardo De Filippo" di Napoli.

In applicazione del principio 5 "*Definizione e pianificazione delle azioni correttive*" del sistema H.A.C.C.P., la scrivente D.S. dell'Istituzione in epigrafe e pertanto Responsabile dell'Impresa Alimentare, ai sensi del Regolamento CE 29 aprile 2004, n° 852/2004,

PREMESSO

che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005, rubricato "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome sul documento recante "Linee guida della rintracciabilità degli alimento e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002", ha recepito il richiamato Regolamento (CE) n. 178/2002,

VISTO

- l'art. 5, comma 1 del citato Accordo Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, recante la "*Rintracciabilità*"¹;
- l'art. 8, comma 1 dell'Accordo Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano in parola, recante la "Gestione della rintracciabilità e documentazione correlata"²,

Omissis.

² Art. 8, c. 1, Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005

¹ Art. 5, c. 1, Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005

Il comma 1, dell'art. 18 del Regolamento stabilisce l'obbligo di garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o mangime in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.

Nei commi successivi vengono puntualizzati gli adempimenti che gli operatori devono attuare, allo scopo di facilitare il ritiro o il richiamo dal mercato dei prodotti che possono costituire un rischio per il consumatore e/o fornire adeguate informazioni alle Autorità competenti.

Si chiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare.

Istituto Comprensivo Statale "88° Eduardo De Filippo"

Via II Flauto Magico, Lotto I – 80147 NAPOLI - tel. e fax +39 081 774 64 48

DISPONE

il divieto di introduzione di alimenti e bibite all'interno dei complessi di competenza dell'Istituto Comprensivo Statale "88° Eduardo De Filippo" di Napoli.

La presente costituisce ordine di servizio per i collaboratori scolastici, che pertanto sono chiamati alla vigilanza dell'osservanza del divieto.

Nella certezza di una puntuale applicazione di quanto disciplinato, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico dott.ssa Concetta STRAMACCHIA

Il Regolamento comunitario fissa gli obblighi per le imprese del settore alimentare e dei mangimi in merito all'adozione di sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, lasciando al singolo operatore la scelta degli strumenti e delle modalità per giungere a tale obiettivo.
Gli operatori devono:

- predisporre le procedure per l'individuazione di tutti i fornitori delle materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti finiti (fermo restando l'esclusione di identificazione del consumatore finale);
- predisporre dei sistemi che consentano, se del caso, di avviare procedure di ritiro da mercato dei prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.

I sistemi e le procedure di rintracciabilità devono in particolare consentire di:

- 1) individuare i fornitori diretti di materie prime, di alimenti, di animali, di mangimi come definito al comma 2 dell'art. 18 del Regolamento (rintracciabilità a monte):
- 2) omissis
- mettere a disposizione delle Aziende sanitarie territorialmente competenti le informazioni dei punti precedenti, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento.